

La Corte costituzionale dichiara inammissibile, per difetto di interesse ad agire degli originari ricorrenti, la questione di legittimità costituzionale della norma che anticipa la decorrenza della nomina in ruolo dei vincitori del concorso a consigliere di Stato.

[Corte cost., sentenza 20 dicembre 2017, n. 276 – Pres. Grossi, Est. Sciarra.](#)

**Consiglio di Stato – Concorso – Vincitore – Retrodatazione della nomina –
Questione inammissibile di costituzionalità.**

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 comma 1 n. 3 ultima periodo, l. 27 aprile 1982 n. 186, nella parte in cui dispone che i vincitori del concorso a consigliere di Stato conseguono la nomina con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso stesso. (1).

(1) I.- Con la sentenza in epigrafe la Consulta dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale (sollevata dal T.a.r. per il Lazio con ordinanza 21 febbraio 2017 n. 2681, oggetto della [News US 23 febbraio 2017](#)) della norma in forza della quale i vincitori del concorso a consigliere di Stato conseguono la nomina con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso stesso.

II.- In particolare, la *rimessione* evidenziava dettagliati profili di illegittimità dell'indicata retrodatazione: in primo luogo, in relazione all'articolo 3 della Costituzione, a fronte del riconoscimento di una decorrenza giuridica della nomina diversa e più favorevole rispetto a quella riconosciuta agli altri consiglieri di Stato, nonché per l'assenza di altre analoghe previsioni per le nomine di primo accesso nell'ambito dei rapporti di impiego presso amministrazioni pubbliche; in secondo luogo, in relazione all'articolo 97 Cost., rispetto alle cui previsioni risulta del tutto illogica la decorrenza giuridica - anteriore persino alla data del bando - stabilita dal legislatore in favore dei vincitori di concorso.

III.- Con la *sentenza* in epigrafe la Consulta ritiene inammissibile la questione per difetto di attualità della lesione della posizione giuridica dei ricorrenti e, conseguentemente, per la inconfigurabilità dell'interesse ad agire dei medesimi; i ricorrenti, infatti, non subirebbero alcun concreto pregiudizio per effetto dell'applicazione della disposizione censurata. L'asserita deteriore collocazione nel ruolo non rilevarebbe di per sé, ma solo in quanto incida su ulteriori autonomi provvedimenti fondati sulla posizione in ruolo dei magistrati.

Sul punto, il T.a.r. aveva respinto l'eccezione formulata dalla difesa erariale sulla scorta del ritenuto duplice pregiudizio concreto subito dai magistrati ricorrenti: da un

lato, venendo posposti nel ruolo rispetto ai controinteressati di concorso; dall'altro lato, in quanto in sede di avanzamento di carriera (in specie in caso di nomina ad uffici superiori), in cui rileva l'anzianità di servizio dei singoli scrutinandi, quella fittiziamente riconosciuta ai consiglieri di Stato "concorsuali" con la contestata retrodatazione di anzianità finisce inevitabilmente con il sacrificare ingiustamente i consiglieri di Stato provenienti dai ruoli dei T.a.r. e quelli di estrazione governativa.

La Consulta fa propria l'eccezione dell'avvocatura, ritenendo apodittica la presunta autonoma lesività prospettata dal T.a.r. per il Lazio. In quest'ottica sarebbe solo eventuale la lesione da intendersi funzionalmente connessa alla asserita posposizione nel ruolo dei consiglieri di Stato provenienti dai T.a.r. rispetto ai consiglieri vincitori di concorso, a seguito della nomina "retrodatata" di questi ultimi.

Ciò viene desunto dalla peculiare e complessa disciplina della organizzazione della giurisdizione amministrativa e, in particolare, del Consiglio di Stato, delineata con la legge n. 186 del 1982.

Sul punto il giudice delle leggi ha richiamato i propri precedenti (in specie la sentenza n. 273 del 2011, in *Foro it.*, 2012, I, 51 cui si rinvia per ogni ulteriore approfondimento), evidenziando come l'ordinanza di rimessione non avesse argomentato sufficientemente per dimostrare il concreto pregiudizio derivante dalla semplice posposizione nel ruolo (in specie la sentenza n. 272 del 2008 che era pervenuta, in un caso analogo, alle medesime conclusioni).

IV.- Per completezza si segnala, con particolare riferimento alla questione in esame ed alla progressione di carriera dei magistrati amministrativi:

- a) la già richiamata Corte cost. 11 luglio 2008, n. 272, in *Giuris. cost.*, 2008, 4, 3086, secondo cui: *"è inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, n. 1), l. 27 aprile 1982 n. 186, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui dispone che i vincitori del concorso per l'accesso al Consiglio di Stato conseguono la nomina con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso stesso. Trattasi, invero, di questione priva del carattere di attualità, e quindi di rilevanza, in quanto, posto che l'asserita deteriore collocazione nel ruolo non rileva di per sé, ma solo in quanto incida su provvedimenti che siano fondati sulla posizione che i magistrati abbiano nel ruolo medesimo, il ricorrente del giudizio a quo non ha subito alcun concreto pregiudizio per effetto della applicazione della disposizione censurata"*; inoltre, *"non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 19 e 20 l. 27 aprile 1982 n. 186, censurati, in riferimento agli artt. 97, 100, 101 e 108 Cost., nella parte in cui non prevedono espressamente la composizione del ruolo del Consiglio di Stato «nelle medesime aliquote previste per il sistema di provvista dei magistrati».* Non sussiste la denunciata violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto tale principio è estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale»; né viola il principio della riserva di

legge in tema di ordinamento giudiziario e di formazione degli organi giurisdizionali la mancanza di una disciplina della composizione del Consiglio di Stato secondo le medesime quote previste dall'art. 19 l. n. 186 del 1982, dal momento che la legge espressamente individua tutte le diverse componenti dell'organo e prevede, per ciascuna di esse, requisiti e modalità di accesso; né la possibile diversa composizione del Consiglio di Stato rispetto alle aliquote di provvista può incidere sulla indipendenza dell'organo, dal momento che i requisiti e le modalità di accesso delle diverse componenti sono disciplinate dalla legge per garantire anzitutto la piena indipendenza dell'organo e che la quota di consiglieri di provenienza concorsuale assicura un grado di indipendenza pari a quello garantito dalla quota di provenienza dai Tar, a propria volta composta da magistrati selezionati tramite pubblico concorso”;

- b) Corte cost., 21 ottobre 2011, n. 273, in *Foro it.*, 2012, I, 51, secondo cui *“è infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, 5° comma, l. 27 aprile 1982 n. 186, nella parte in cui, all'atto della loro nomina a consiglieri di stato, limita ai primi referendari e referendari di Tar in servizio alla data del 12 maggio 1982 la conservazione, nella misura di cinque anni, dell'anzianità acquisita nella qualifica di consigliere di Tar, in riferimento all'art. 3 Cost.”;*
- c) T.a.r. per il Lazio, sez. I, 26 luglio 2006, n. 6497, *id.*, Rep. 2006, voce *Consiglio di Stato*, n. 8, in ordine ai rapporti interni alla G.A., nel senso che, vigente l'art. 13, l. n. 1034/71, le qualifiche di consigliere di Stato e di consigliere di T.a.r. sono equiparate ai fini giuridici, per cui legittimamente l'anzianità di servizio viene calcolata sommando il periodo di servizio prestato nella qualità di consigliere di Stato al periodo di servizio prestato nella qualifica di consigliere di T.a.r.;
- d) T.a.r. per il Lazio, sez. I, 18 novembre 2002, n. 10098, *id.*, Rep. 2003, voce *cit.*, n. 27, sull'incidenza della unificazione del ruolo dei giudici amministrativi sul periodo di anzianità maturato, secondo cui *“l'art. 23, 6° comma, l. 186/82, in base al quale ai primi referendari, ai referendari del Consiglio di Stato ed ai consiglieri di Stato in possesso di tale qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge, che sarebbero superati nel ruolo dai primi referendari e dai referendari dei Tar per effetto dell'abbreviazione del periodo d'anzianità prevista dagli art. 17, 18 e 50 stessa legge, è riconosciuta l'anticipazione della data della nomina, ai soli effetti giuridici, sufficiente e necessaria ad evitare il predetto superamento», comporta una retrodatazione figurativa dell'anzianità esclusivamente ai fini del conseguimento della qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato e non anche a quella di presidente del Tar”.*
- e) Cons. Stato, sez. IV, 26 aprile 1990, n. 307, *id.*, Rep. 1990, voce *cit.*, n. 6, in ordine agli effetti della successione di leggi nella ricostruzione della carriera dei giudici amministrativi, secondo cui *“le disposizioni contenute nell'art. 21 l. 186/82, in materia di ricostruzione della carriera dei magistrati amministrativi, si riferiscono al solo personale in*

servizio e, non avendo portata retroattiva, non sono applicabili al personale di magistratura cessato dal servizio in data anteriore all'entrata in vigore della legge medesima";

- f) Corte cost. 13 dicembre 1988, n. 1089, *id.*, Rep. 1989, voce *Avvocatura dello Stato*, n. 4, secondo cui *"la circostanza che ad alcuni soggetti appartenenti ad una determinata carriera non sia applicabile la medesima disciplina del riconoscimento di pregressi servizi dettata per altri non dà luogo ad ingiusta disparità di trattamento, se la diversità sia giustificata da ragionevoli motivi, per cui l'art. 4, 4° comma, l. 6 agosto 1984 n. 425 non è in contrasto con gli art. 3 e 97 Cost., per aver attribuito ai magistrati dei Tar provenienti da qualifica inferiore a dirigente generale la sola anzianità convenzionale di cinque anni e non l'intera anzianità, riconosciuta a coloro che abbiano rivestito la qualifica di dirigente generale, non essendo irrazionale ed in contrasto con l'esigenza del buon andamento della pubblica amministrazione che l'integrale valutazione sia limitata a coloro che, avendo maturato l'anzianità nella qualifica più elevata dell'apparato amministrativo, abbiano acquisito un'esperienza maggiore e più utile ai fini dell'espletamento delle funzioni da svolgere;*
- g) T.a.r. per il Lazio, sez. I, 23 marzo 1988, n. 358, *id.*, Rep. 1988, voce *cit.*, n. 15, secondo cui *"la variazione del trattamento economico conseguita da magistrato amministrativo con qualifica di consigliere ai sensi dell'art. 21, 5° comma, l. 186/82 non incide sul mantenimento del beneficio conseguito a norma dell'art. 1 l. 24 maggio 1970 n. 336, in quanto tale variazione del trattamento economico non altera la posizione giuridica rivestita nell'ambito dell'ordinamento dell'amministrazione".*